*Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I*

Anno 118° — Numero 290

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

**Roma - Lunedì, 24 ottobre 1977**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **46.500** - Semestrale L. **24.500** - Trimestrale L. **12.700** - Un fascicolo L. **150** - Supplementi ordinari: L. **150** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **30.000** - Semestrale L. **16.000** - Trimestrale L. **8.500** - Un fascicolo L. **150** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

**COMUNICATO**

Il giorno 4 ottobre 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jean Pierre Batetana il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica popolare del Congo a Roma.

**(11018)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 ottobre 1977, n. **762.**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 della convenzione stessa.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere di una commissione composta da 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti del Senato e della Camera, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i princìpi direttivi contenuti nella convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

# CONVENTION

## concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite

Les Etats contractants,

Constatant que l'utilisation de satellites pour la distribution de signaux porteurs de programmes croît rapidement tant en importance qu'en ce qui concerne l'étendue des zones géographiques desservies;

Préoccupés par le fait qu'il n'existe pas à l'échelle mondiale de système permettant de faire obstacle à la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs auxquels ils ne sont pas destinés et que l'absence d'un tel système risque d'entraver l'utilisation des communications par satellites;

Reconnaissant à cet égard l'importance des intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion;

Convaincus qu'un système international doit être établi, comportant des mesures propres à faire obstacle à la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs auxquels ils ne sont pas destinés;

Conscients de la nécessité de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales d'éjà en vigueur, y compris la Convention internationale des télécommunications et le Réglement des radiocommunications annexé à cette Convention, et en particulier de n'entraver en rien une plus large acceptation de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion,

Sont convenus de ce qui suit:

### Article 1.

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

i) « signal », tout vecteur produit électroniquement et apte à transmettre des programmes;

ii) « programme », tout ensemble d'images, de sons ou d'images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués;

iii) « satellite », tout dispositif situé dans l'espace extra-terrestre et apte à transmettre des signaux;

iv) « signal émis », tout signal porteur de programmes qui se dirige vers un satellite ou qui passe par un satellite;

v) « signal dérivé », tout signal obtenu par la modification des caractéristiques techniques du signal émis, qu'il y ait eu ou non une ou plusieurs fixations intermédiaires;

vi) « organisme d'origine », la personne physique ou morale qui décide de quel programme les signaux émis seront porteurs;

vii) « distributeur », la personne physique ou morale qui décide de la transmission des signaux dérivés au public en général ou à toute partie de celui-ci;

viii) « distribution », toute opération par laquelle un distributeur transmet des signaux dérivés au public en général ou à toute partie de celui-ci.

ARTICLE 2.

1) Tout Etat contractant s'engage à prendre des mesures adéquates pour faire obstacle à la distribution sur son territoire, ou à partir de son territoire, de signaux porteurs de programmes par tout distributeur auquel les signaux émis vers le satellite ou passant par le satellite ne sont pas destinés. Cet engagement s'étend au cas où l'organisme d'origine est ressortissant d'un autre Etat contractant et où les signaux distribués sont des signaux dérivés.

2) Dans tout Etat contractant où l'application des mesures visées à l'alinéa 1) ci-dessus est limitée dans le temps, la durée de celle-ci est fixée par la législation nationale. Cette durée sera notifiée par écrit au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou si la législation nationale y relative entre en vigueur ou est modifiée ultérieurement, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de cette législation ou de celle de sa modification.

3) L'engagement prévu à l'alinéa 1) ci-dessus ne s'étend pas à la distribution de signaux dérivés provenant de signaux déjà distribués par un distributeur auquel les signaux émis étaient destinés.

ARTICLE 3.

La présente Convention n'est pas applicable lorsque les signaux émis par l'organisme d'origine, ou pour son compte, sont destinés à la réception directe par le public en général à partir du satellite.

ARTICLE 4.

Aucun Etat contractant n'est tenu d'appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéa 1), lorsque les signaux distribués sur son territoire, par un distributeur auquel les signaux émis ne son pas destinés,

i) portent de courts extraits du programme porté par les signaux émis et contenant des comptes rendus d'événements d'actualité, mais seulement dans la mesure justifiée par le but d'information de ces extraits; ou bien

ii) portent, à titre de citations, de courts extraits du programme porté par les signaux émis, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et soient justifiées par leur but d'information; ou bien

iii) portant, dans le cas où le territoire est celui d'un Etat contractant considéré comme un pays en voie de développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, un programme porté par le signaux émis, sous réserve que la distribution soit faite uniquement à des fins d'enseignement, y compris celui des adultes, ou de recherche scientifique.

ARTICLE 5.

Aucun Etat contractant ne sera tenu d'appliquer la présente Convention en ce qui concerne les signaux émis avant l'entrée en vigueur de ladite Convention à l'égard de l'Etat considéré.

ARRTICLE 6.

La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu des législations nationales ou des conventions internationales.

ARTICLE 7.

La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant la compétence de tout Etat contractant d'appliquer sa législation nationale pour empêcher tout abus de monopole.

ARTICLE 8.

1) A l'exception des dispositions des alinéas 2) et 3), aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

2) Tout Etat contractant, dont la législation nationale en vigueur à la date du 21 mai 1974 le prévoit, peut, par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer que pour son application la condition prévue dans l'article 2, alinéa 1), (« au cas où l'organisme d'origine est ressortissant d'un autre Etat contractant ») sera considérée comme remplacée par la condition suivante: « au cas où les signaux émis le sont à partir du territoire d'un autre Etat contractant ».

3) *a*) Tout Etat contractant qui, à la date du 21 mai 1974, limite ou exclut la protection à l'égard de la distribution des signaux porteurs de programmes au moyen de fils, câbles ou autres voies analogues de communication, distribution qui est limitée à un public d'abonnés, peut, par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer que, dans la mesure où et tant que sa législation nationale limite ou exclut la protection, il n'appliquera pas la présente Convention aux distributions faites de cette manière.

*b*) Tout Etat, qui a déposé une notification en application du sous-alinéa *a*), notifiera par écrit au Secrétaire général de l'Organisa-

tion des Nations Unies, dans les six mois de leur entrée en vigueur, toutes modifications introduites dans sa législation nationale et en vertu desquelles la réserve faite aux termes de ce sous-alinéa devient inapplicable ou bien est limitée dans sa portée.

ARTICLE 9.

1) La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Elle restera ouverte jusqu'à la date du 31 mars 1975 à la signature de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées reliées à l'Organisation des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice.

2) La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires. Elle sera ouverte à l'adhésion des Etats visés à l'alinéa 1).

3) Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4) Il est entendu qu'au moment où un Etat devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, de donner effet aux dispositions de la Convention.

ARTICLE 10.

1) La présente Convention entrera en vigueur trois mois aprés le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou de adhésion.

2) A l'égard de chaque Etat ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adhérant après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument.

ARTICLE 11.

1) Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2) La dénonciation prendra effet douze mois après la date de la réception de la notification visée à l'alinéa 1).

ARTICLE 12.

1) La présente Convention est signée en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi.

2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et par le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la

Propriété Intellectuelle, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, néerlandaise et portugaise.

3) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie aux Etats visés à l'article 9, alinéa 1), ainsi qu'au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au Directeur général du Bureau international du travail et au Secrétaire géneral de l'Union internationale des télécommunications:

i) les signatures de la présente Convention;

ii) le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

iii) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention aux termes de l'article 10, alinéa 1);

iv) le dépôt de toute notification visée à l'article 2, alinéa 2), ou à l'article 8, alinéas 2) ou 3), ainsi que le texte l'accompagnant;

v) la réception des notifications de dénonciation.

4) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention à tous les Etats visés à l'article 9, alinéa 1).

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles ce vingt-et-un mai 1974.

*Pour l'Allemagne, République fédérale d':*

FELIX OTTO GAERTE

Mrs. ELISABETH STEUP

*Pour l'Argentine:*

CARLOS ORTIZ DE ROSAS

*Pour l'Autriche:*

WOLFGANG WOLTE

*Pour la Belgique:*

G. L. DE SAN

*Pour le Brésil:*

JOÃO FRANK DA COSTA

*Pour Chypre:*

TITOS PHANOS

*Pour la Côte-d'Ivoire:*

Mrs. KETTI LAUBHOUET

*Pour l'Espagne:*

JUAN MANUEL DE LA VEGA GOMEZ-ACEBO

*Pour l'Etats-Unis d'Amérique:*

HARVEY J. WINTER
Mrs. BARBARA A. RINGER

*Pour la France:*

JACQUES LECOMPT

*Pour Israël:*

MAYER GABAY

*Pour l'Italie:*

GIUSEPPE MESCHINELLI
GINO GALTIERI

*Pour le Kenya:*

DAVID J. COWARD

*Pour le Liban:*

EMILE BEDRAN
GABY GRESH

*Pour le Maroc:*

ABDALLAH CHAKROUN

*Pour le Mexique:*

GABRIEL E. LARREA RICHERAND

*Pour le Sénégal:*

N'DÉNÉ N'DIAYE

*Pour la Suisse:*

WALTER STAMM

*Pour la Yougoslavie:*

JACKŠA PETRIC.

TESTO UFFICIALE IN ITALIANO
(stabilito in virtù dell'articolo 12, paragrafo 2)

# CONVENZIONE
## relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite

Gli Stati contraenti,

Constatando che l'utilizzazione di satelliti per la distribuzione di segnali portatori di programmi sta aumentando rapidamente sia per l'importanza che per quanto concerne l'estensione delle zone geografiche servite;

Preoccupati perché non esiste un sistema, su scala mondiale, che permetta di ostacolare la distribuzione di segnali portatori di programmi trasmessi via satellite da parte di distributori ai quali non sono destinati e perché la mancanza di un tale sistema rischia di ostacolare l'uso delle comunicazioni via satellite;

Riconoscendo a questo riguardo l'importanza degli interessi degli autori, degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;

Convinti che deve essere fissato un sistema internazionale, che comporti delle misure atte ad ostacolare la distribuzione di segnali portatori di programmi trasmessi via satellite da parte di distributori ai quali essi non sono destinati;

Coscienti della necessità di non pregiudicare in alcun modo le convenzioni internazionali già in vigore, ivi compresa la Convenzione internazionale delle Telecomunicazioni ed il Regolamento delle radiocomunicazioni allegato a detta Convenzione, ed in particolare di non ostacolare in alcun modo una più ampia accettazione della Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 che concede una protezione agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di radiodiffusione,

Hanno convenuto quanto segue:

### ARTICOLO 1.

Ai fini della presente Convenzione:

i) per «segnale» si intende qualunque vettore prodotto elettronicamente ed atto a trasmettere dei programmi;

ii) per «programma» si intende qualunque insieme di immagini, di suoni o di immagini e suoni, registrato o non, incorporato in segnali destinati ad essere distribuiti;

iii) per «satellite» si intende qualunque dispositivo situato nello spazio extra-terrestre e atto a trasmettere dei segnali;

iv) per «segnale emesso» si intende qualunque segnale portatore di programmi che si dirige verso un satellite o che passa attraverso un satellite;

v) per « segnale derivato », si intende qualunque segnale ottenuto modificando le caratteristiche tecniche del segnale emesso, sia che vi siano stati o meno uno o più fissaggi intermediari;

vi) per « organismo di origine » si intende la persona fisica o giuridica che decide di quale programma i segnali emessi saranno portatori;

vii) per « distributore », si intende la persona fisica o giuridica che decide della trasmissione dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest'ultimo;

viii) per « distribuzione », si intende qualunque operazione con la quale un distributore trasmette dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest'ultimo.

ARTICOLO 2.

1) Ogni Stato contraente si impegna di adottare delle misure adeguate per impedire la distribuzione sul suo territorio, o dal suo territorio, di segnali portatori di programmi da parte di qualunque distributore al quale i segnali emessi verso il satellite o che passano per il satellite, non sono destinati. Tale impegno vale anche nel caso in cui l'organismo di origine appartenga ad un altro Stato contraente e nel caso in cui i segnali distribuiti siano dei segnali derivati.

2) In ogni Stato contraente in cui l'applicazione delle misure previste al precedente paragrafo 1) è limitata nel tempo, la durata di tale applicazione viene fissata dalla legislazione nazionale. Tale durata verrà notificata per iscritto al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, oppure se la relativa legislazione nazionale entrerà in vigore o verrà modificata successivamente, entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore di tale legislazione o della sua modifica.

3) L'impegno previsto al precedente paragrafo 1) non viene esteso alla distribuzione di segnali derivati provenienti da segnali già distribuiti da un distributore al quale i segnali emessi erano destinati.

ARTICOLO 3.

La presente Convenzione non è applicabile qualora i segnali emessi dall'organismo di origine, o per suo conto, siano destinati alla ricezione diretta, proveniente dal satellite, da parte del pubblico in generale.

ARTICOLO 4.

Nessuno Stato contraente è obbligato ad applicare le misure previste dall'articolo 2, paragrafo 1), qualora i segnali distribuiti sul suo territorio, da parte di un distributore al quale i segnali emessi non sono destinati,

i) portino dei brevi estratti del programma portato dai segnali emessi, contenente resoconti di avvenimenti di attualità, ma soltanto nella misura giustificata dal fine informativo degli estratti stessi, oppure

ii) portino, a titolo di citazione, brevi estratti del programma portato dai segnali emessi, con riserva che tali citazioni siano conformi ai buoni usi e siano giustificati dal loro fine informativo; oppure

iii) portino, nel caso in cui il territorio sia quello di uno Stato contraente considerato come un paese in via di sviluppo conformemente alla pratica stabilita dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un programma portato dai segnali emessi, sempre che la distribuzione sia fatta unicamente a fini istruttivi, anche per adulti, o di ricerca scientifica.

ARTICOLO 5.

Nessuno Stato contraente sarà obbligato ad applicare la presente Convenzione per quanto concerne i segnali emessi prima dell'entrata in vigore di detta Convenzione nei confronti dello Stato considerato.

ARTICOLO 6.

La presente Convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa o lesiva della protezione concessa agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione, in virtù delle legislazioni nazionali o delle convenzioni internazionali.

ARTICOLO 7.

La presente Convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa della competenza di ogni Stato contraente di applicare la legislazione nazionale per impedire qualunque abuso di monopolio.

ARTICOLO 8.

1) Fatta eccezione per le disposizioni dei paragrafi 2) e 3), non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

2) Ciascun Stato contraente, la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 21 maggio 1974 lo preveda, può, mediante notifica scritta depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Uninte, dichiarare che per la sua applicazione la condizione prevista all'articolo 2, paragrafo 1), («nel caso in cui l'organismo di origine appartenga ad un altro Stato contraente») verrà considerata come sostituita dalla seguente condizione: «nel caso in cui i segnali emessi provengano dal territorio di un altro Stato contraente».

3) *a*) Ciascuno Stato contraente che, alla data del 21 maggio 1974, limiti o escluda la protezione nei confronti della distribuzione dei segnali portatori di programmi mediante fili, cavi o altre vie analoghe di comunicazione, distribuzione che è limitata ad un pubblico di abbonati, può, mediante notifica scritta depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che, nella misura in cui e fin tanto che la sua legislazione nazionale limita o esclude la protezione, non applicherà la presente Convenzione alle distribuzioni effettuate in tal modo.

*b*) Ciascuno Stato, che ha depositato una notifica in applicazione del sottoparagrafo *a*), notificherà per iscritto al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, entro sei mesi dalla loro entrata

in vigore, tutte le modifiche apportate alla sua legislazione nazionale ed in virtù delle quali la riserva fatta ai sensi di detto sottoparagrafo diventa inapplicabile oppure è limitata nella sua portata.

ARTICOLO 9.

1) La presente Convenzione verrà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa rimarrà aperta fino al 31 marzo 1975 alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di ognuna delle istituzioni specializzate collegate all'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Agenzia Internazionale dell'energia atomica o parte contraente dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia.

2) La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica o all'accettazione degli Stati firmatari e sarà aperta all'adesione degli Stati di cui al paragrafo 1).

3) Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o di adesione verranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4) È inteso che nel momento in cui uno Stato viene vincolato dalla presente Convenzione, deve essere in grado, in conformità con la sua legislazione nazionale, di dare effetto alle disposizioni della Convenzione.

ARTICOLO 10.

1) La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

2) La presente Convenzione entrerà in vigore, nei confronti di ciascuno Stato che ratifichi o accetti la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, tre mesi dopo il deposito del suo strumento.

ARTICOLO 11.

1) Ogni Stato contraente avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2) La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica prevista al paragrafo 1).

ARTICOLO 12.

1) La presente Convenzione è firmata in un unico esemplare nelle lingue francese, inglese, russa e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.

2) Testi ufficiali verranno stabiliti dal Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura, e dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale, dopo aver consultato i Governi interessati, nelle lingue araba, italiana, olandese, portoghese e tedesca.

3) Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà agli Stati menzionati all'articolo 9, paragrafo 1), nonché al

Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura, al Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale, al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ed al Segretario Generale dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni:

i) le firme della presente Convenzione;

ii) il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;

iii) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1);

iv) il deposito di qualunque notifica prevista dall'articolo 2, paragrafo 2), o dall'articolo 8, paragrafo 2) o 3), nonché il testo della notifica;

v) la ricezione delle notifiche di denuncia.

4) Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due esemplari certificati conformi della presente Convenzione a ciascuno Stato menzionato all'articolo 9, paragrafo 1).

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Bruxelles il 21 maggio 1974.

(*Seguono le firme*)

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1977, n. **763**.

**Emissione di un aerogramma celebrativo del lancio del satellite italiano per telecomunicazioni Sirio I.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un aerogramma celebrativo del lancio del satellite italiano per telecomunicazioni Sirio I;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione nell'anno 1977 di un aerogramma celebrativo del lancio del satellite italiano per telecomunicazioni Sirio I.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati il valore e le caratteristiche tecniche dell'aerogramma di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *ottobre* 1977
*Registro n.* 30 *Poste, foglio n.* 275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **764**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della incorporazione dell'associazione laicale « Figlie del SS. Sacramento », in Villa Santina, nell'istituto delle suore della Beata Vergine Maria Regina del SS. Rosario, in Udine.**

N. 764. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine 2 febbraio 1969, relativo all'incorporazione, con effetto estintivo, dell'associazione laicale « Figlie del SS. Sacramento », in Villa Santina (Udine), nell'istituto delle suore della Beata Vergine Maria Regina del SS. Rosario, in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *ottobre* 1977
*Registro n.* 22 *Interno, foglio n.* 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1977, n. **765.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Croce e dei SS. Margherita e Nicolò, in Calice al Cornoviglio.**

N. 765. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di La Spezia, Sarzana e Brugnato 1° giugno 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Croce, in località Bruscarolo del comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia), e dei SS. Margherita e Nicolò, in frazione Madrignano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *ottobre* 1977
*Registro n.* 22 *Interno, foglio n.* 85

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1977, n. **766.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Bartolomeo apostolo con altra omonima, in Fosdinovo.**

N. 766. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 1° maggio 1976, relativo alla unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Bartolomeo apostolo, in frazione Marciaso del comune di Fosdinovo (Massa Carrara), e di S. Bartolomeo apostolo, in frazione Posterla dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *ottobre* 1977
*Registro n.* 22 *Interno, foglio n.* 84

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1977, n. **767.**

**Modificazione alla circoscrizione territoriale delle diocesi di Genova e Livorno.**

N. 767. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 7 ottobre 1975, n. 604/75, limitatamente al trasferimento del territorio della parrocchia di S. Nicola di Bari, nell'isola di Capraia, dalla diocesi di Genova a quella di Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *ottobre* 1977
*Registro n.* 22 *Interno, foglio n.* 86

---

**ERRATA-CORRIGE**

(Legge 8 agosto 1977, n. 534)

Nell'ultimo rigo del secondo comma dell'art. 171, quale risulta modificato dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 534, concernente modificazioni al codice di procedura penale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 20 agosto 1977, dove è scritto: « ...alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio *precedente.* », leggasi: « ...alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio *procedente.* ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1977.

**Modificazioni al regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, concernente le indennità spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri del Consiglio stesso.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 e gli articoli 1, lettera *b*), e 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1246;

Vista la legge 8 febbraio 1973, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, con il quale è stato approvato il regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro concernente le indennità spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri del Consiglio stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1973, recante modificazioni al suindicato regolamento;

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in data 22 luglio 1977;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, concernente le indennità spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri del Consiglio stesso, modificato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1973, sono sostituiti con i seguenti:

« Art. 1. — Ai consiglieri spetta, per la partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea, di commissioni ed altri organi collegiali del consiglio, e per non più di due sedute giornaliere, una diaria di presenza di L. 30.000.

Ai consiglieri spetta, altresì, un rimborso forfettario mensile di L. 180.000 per le spese di corrispondenza, locomozione urbana ed acquisto pubblicazioni specializzate.

Alle persone invitate alle sedute a norma dell'art. 15, secondo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, spetta una diaria di presenza di L. 25.000.

Art. 2. — Ai consiglieri residenti fuori Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio, nonché delle spese di soggiorno nella misura forfettaria di L. 30.000 per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore, di permanenza, fuori della loro residenza.

Il trattamento previsto nel precedente comma spetta altresì alle persone di cui al terzo comma dell'art. 1.

Art. 3. — Ai consiglieri che si recano in missione per conto del consiglio spetta, per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore, una indennità commisurata all'importo di una diaria di presenza, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ai sensi del precedente art. 2.

Per i consiglieri che si recano in missione all'estero il rimborso delle spese di soggiorno può essere aumentato, fino ad un importo massimo forfettario di lire 60.000, in relazione alla durata della missione ed al Paese in cui essa è svolta.

Art. 4. — L'indennità di carica prevista per il presidente dall'art. 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, è commisurata al trattamento economico comprensivo spettante ai presidenti degli altri organi ausiliari dello Stato, previsti dall'art. 100 della Costituzione.

L'indennità di carica prevista dalla stessa norma per i vice presidenti è stabilita in una misura mensile pari all'importo di trenta diarie di presenza e si cumula con il rimborso forfettario mensile di cui al secondo comma dell'art. 1.

Al presidente ed ai vice presidenti, che si recano in missione per conto del consiglio, spetta lo stesso trattamento previsto per i consiglieri dal precedente art. 3 ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui sopra hanno vigore dal 22 luglio 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *ottobre* 1977
*Registro n.* 8 *Presidenza, foglio n.* 150

**(11359)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1977.

**Elevazione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Thunder Bay (Canada) a vice consolato di 2ª categoria.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 14 giugno 1962, con il quale veniva istituita in Thunder Bay (Canada) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Toronto;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Thunder Bay (Canada) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Thunder Bay (Canada) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Toronto e con la seguente circoscrizione territoriale: le contee di Thunder Bay, Kenora e Rainy River.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1977

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *giugno* 1977
*Registro n.* 438 *Esteri, foglio n.* 43

**(11084)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1977.

**Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bologna.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1974 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nota n. 960 del 13 gennaio 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bologna;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Bologna presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

*Presidente*:

Borghese dott. Ignazio, direttore dell'ufficio del lavoro.

*Membri*:

Sorbo ing. Domenico, rappresentante del genio civile;

Bovina Rinaldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Dal Pozzo dott. Roberto, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Alborelli Enrico, Stagni Enrico, Bettini Bruno, Bergamaschi Rino, Trapella Giancamillo, Dal Monte Gianluca e Fabbri Giacomo, rappresentanti dei lavoratori;

Suffritti dott. Carlo Alberto, Federici dott. Franco, Baccos dott. Roberto e Ravanelli Iorio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Capecchi Alfredo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1977

*Il Ministro*: ANSELMI

**(11025)**

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1977.

**Classificazione tra le statali di una strada nelle province di Campobasso e di Benevento.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le deliberazioni 18 dicembre 1967, n. 187, del consiglio provinciale di Campobasso e 14 dicembre 1971, n. 220, del consiglio provinciale di Benevento, con le quali è stata chiesta la classificazione tra le statali della strada a scorrimento veloce denominata « Fondo Valle Tammaro »;

Vista la nota 19 novembre 1976, n. 2722, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole;

Sentiti il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la regione Campania e la regione Molise, che hanno espresso parere favorevole rispettivamente con i voti 29 aprile 1976, n. 744 e 15 febbraio 1977, n. 951/76 e con le deliberazioni di giunta 23 maggio 1973, n. 2418 e 10 giugno 1976, n. 1981;

Ritenuto quindi che può provvedersi alla classificazione tra le statali della citata strada a scorrimento veloce « Fondo Valle Tammaro »;

Decreta:

Art. 1.

La strada a scorrimento veloce denominata « Fondo Valle Tammaro » compresa tra il bivio della strada statale n. 17 presso Guardiaregia (Campobasso) e l'innesto con la strada statale n. 372 in località Masseria De Cicco (Benevento) dell'estesa complessiva di km 37 + 800, è classificata tra le statali a norma dell'art. 2, lettere *c*) e *d*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Art. 2.

Il tratto della strada « Fondo Valle Tammaro » di cui al precedente art. 1 compreso tra il bivio di Guardiaregia e località S. Maria (progressiva chilometrica 95 + 800), viene immesso nella strada statale n. 87, la quale avrà il seguente itinerario: « Napoli (Capodichino) - Caivano - Caserta - Caiazzo - Telese - Pontelandolfo - Bivio Guardiaregia - Campobasso - Larino - innesto strada statale n. 16 presso Termoli ».

Art. 3.

Il tratto della strada « Fondo Valle Tammaro » di cui al precedente art. 1, compreso tra la località S. Maria (progressiva chilometrica 95 + 800) e Masseria De Cicco (progressiva chilometrica 74 + 325) viene immesso nella strada statale n. 88 alla quale viene modificato il suo caposaldo finale da « innesto strada statale n. 87 presso Pontelandolfo » con « innesto strada statale n. 87 in località S. Maria ».

Art. 4.

Alla strada statale n. 625 viene modificato il suo caposaldo finale da « innesto strada statale n. 88 a Campolattaro » con « innesto strada statale n. 88 presso la stazione di Pontelandolfo » con conseguente allungamento di km 3 + 020 ragione per cui la nuova estesa viene ad essere di km 372.

Art. 5.

Alla strada statale n. 372 viene modificato il suo caposaldo finale da « innesto strada statale n. 88 in località "Olivola Pacca" » con « innesto strada statale n. 88 in località Masseria De Cicco » con un accorciamento di km 0 + 650 per cui la sua nuova estesa risulta di km 47 + 504.

Art. 6.

Il vecchio tratto della strada statale n. 87, compreso tra le progressive chilometriche 123 + 350 e 111 + 120, sotteso alla strada « Fondo Valle Tammaro » viene declassificato e consegnato all'amministrazione provinciale di Campobasso.

Art. 7.

Il vecchio tratto della strada statale n. 87, compreso tra le progressive chilometriche 111 + 120 e 95 + 800, ed i vecchi tratti della strada statale n. 88 compresi tra le progressive chilometriche 97 + 375 e 95 + 270 e tra le progressive chilometriche 92 + 250 e 74 + 325 sottesi alla strada « Fondo Valle Tammaro » vengono declassificati e consegnati all'amministrazione provinciale di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(11086)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1977.

**Modificazione alla strada statale n. 636 per incorporazione di un tratto di strada in provincia di Roma.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971, n. 1441;

Vista la nota 27 gennaio 1977, n. 5196, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto:

1) che il tratto della ex strada statale n. 4, della lunghezza di km 3 + 330, compreso tra le progressive chilometriche 41 + 000 e 44 + 330, sostituito da variante ed assunto dall'amministrazione provinciale di Roma, venga incorporato nella strada statale n. 636 denominata « di Palombara »;

2) che i capisaldi di itinerario della strada statale n. 636 siano variati da « innesto strada statale n. 4 presso Canneto - Moricone - Palombara - innesto strada statale n. 5 a Tivoli » a « innesto strada statale n. 4 presso Borgo Quinzio - Moricone - Palombara - innesto strada statale n. 5 a Tivoli »;

3) che l'estesa della strada statale n. 636 sia variata da km 32 + 000 a km 33 + 530;

Sentiti il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici i quali hanno espresso parere favorevole, rispettivamente con i voti 19 aprile 1973, n. 468 e 19 luglio 1977, n. 368;

Ritenuto, quindi, che si può accogliere la richiesta dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Il tratto della ex strada statale n 4 della lunghezza di km 3 + 330, sostituito da variante, compreso tra le progressive chilometriche 41 + 000 e 44 + 330 è incorporato nella strada statale n. 636 denominata « di Palombara ».

Art. 2.

La strada statale n. 636 di cui al precedente art. 1 avrà una estesa di km 33 + 530 con i seguenti capisaldi di itinerario « innesto strada statale n. 4 presso Borgo Quinzio - Moricone - Palombara - innesto strada statale n. 5 a Tivoli ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

**(11087)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1977.

**Proroga dei termini stabiliti con decreto ministeriale 20 maggio 1977 per l'accertamento dei requisiti psicofisici, psicotecnici e attitudinali stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, per la guida di veicoli ad elevate prestazioni, a norma dello art. 80 del codice stradale.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, che stabilisce norme per la guida di motoveicoli ed autoveicoli ad elevate prestazioni;

Visto il comma ottavo del suddetto art. 80 che demanda al Ministro per i trasporti di stabilire con decreto le modalità di accertamento dei requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali prescritti dal regolamento per la guida dei suddetti motoveicoli ed autoveicoli ad elevate prestazioni, nonché le modalità di individuazione di tali veicoli;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti in data 20 maggio 1977 che stabilisce le modalità di accertamento dei citati requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali nonché le modalità di presentazione nel tempo degli interessati alle commissioni mediche provinciali;

Considerato che non è stato ancora emanato il decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il tesoro di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, riguardante la determinazione dei diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali;

Considerato che per i suesposti motivi oltre che per difficoltà di ordine organizzativo, le citate commissioni mediche provinciali non sono in grado di svolgere con la dovuta regolarità le visite mediche necessarie per l'accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche ed attitudinali dei predetti conducenti;

Ritenuta la necessità di procedere ad un rinvio dei termini di presentazione dei conducenti stessi, di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 20 maggio 1977;

Decreta:

Art. 1.

*Modalità di presentazione per l'accertamento dei requisiti*

I termini di presentazione alle commissioni mediche provinciali dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli ed autoveicoli ad elevate prestazioni, stabiliti all'art. 7 del decreto ministeriale 20 maggio 1977 sono rinviati ad altra data che verrà stabilita con successivo decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1977

*Il Ministro*: LATTANZIO

**(11306)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1977.

**Gara per la determinazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti compensati, fresche o refrigerate di bovini adulti, nel settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 2217/77 del 5 ottobre 1977.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro la concessione di aiuti all'ammasso privato;

Visto il regolamento (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968;

Visto il regolamento (CEE) n. 275/74 del 31 gennaio 1974 relativo alle modalità di applicazione per la concessione in base a gara di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2217/77 del 5 ottobre 1977, con cui, nell'ambito di tali modalità per la determinazione dell'importo dell'aiuto, è indetta, a decorrere dal 10 ottobre 1977, una gara, con scadenza del termine di presentazione delle offerte in Italia alle ore 13 del 21 ottobre 1977, limitata a 20.000 tonnellate di carcasse, mezzene e quarti compensati freschi o refrigerati di bovini adulti;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a stabilire le norme e modalità nazionali di applicazione del citato regolamento (CEE) n. 2217/77, adottando a tal fine le stesse norme e modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., in occasione di gara simili, con deliberazioni del 26 aprile e del 23 luglio 1974, nonché dal Ministro Presidente dell'A.I.M.A. con decreti n. 6139 del 7 luglio 1976 e n. 7746 del 10 giugno 1977;

Decreta:

Art. 1.

Per la gara indetta con regolamento (CEE) numero 2217/77 citato in premessa, a decorrere dal 10 ottobre 1977 e con scadenza del termine di presentazione

delle offerte in Italia alle ore 13 del giorno 21 ottobre 1977 per la fissazione degli importi dell'aiuto all'ammasso privato di carni bovine, le offerte da presentare all'A.I.M.A. debbono essere corredate, da parte degli interessati, di cauzione costituita con fidejussione di primaria banca italiana, per un importo di 100 unità di conto per tonnellata, a garanzia del rispetto degli impegni di cui ai regolamenti (CEE) n. 275/74 del 31 gennaio 1974 e n. 2217/77 del 5 ottobre 1977.

Art. 2.

La gara di cui all'art. 1 si svolgerà secondo le norme e le procedure previste dai regolamenti comunitari nel settore ed in particolare di quelle previste nei regolamenti (CEE) n. 275/74 del 31 gennaio 1974 e numero 2217/77 del 5 ottobre 1977.

Art. 3.

Il rapporto contrattuale di ammasso privato si intende instaurato a decorrere dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con R.R. di accettazione dell'offerta, presentata per la partecipazione alla gara, emessa dall'A.I.M.A., sulla base delle determinazioni adottate dalla C.E.E.; ogni iniziativa afferente alla esecuzione dei controlli ed alle relative modalità di attuazione sarà espletata direttamente dall'A.I.M.A.

Roma, addì 15 ottobre 1977

*Il Ministro-Presidente*: MARCORA

**(11361)**

# COMUNITÀ EUROPEE

**Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 2162/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2163/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2164/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2165/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Regolamento (CEE) n. 2166/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2167/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2168/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2169/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 2170/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2171/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2172/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2173/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2174/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2175/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2176/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2177/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1977, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2178/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1977, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2179/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2180/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che determina gli importi compensativi « adesione » applicabili, durante il mese di ottobre 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2181/77 della commissione, del 29 settembre 1977, che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 2182/77 della commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nelle Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 2183/77 della commissione, del 30 settembre 1977, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2184/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio, della voce doganale 76.02 originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2185/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che modifica gli importi compensativi monetari per taluni prodotti trasformati a base di cereali.

Regolamento (CEE) n. 2186/77 della commissione, del 30 settembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 938/77 che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione.

Regolamento (CEE) n. 2187/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2188/77 della commissione, del 30 settembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

*Pubblicati nel n.* L 251 *del* 1° *ottobre* 1977

**(82/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Avviso relativo alla pubblicazione del ruolo di anzianità del personale di custodia secondo la situazione al 1° gennaio 1975.**

A norma dell'art. 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1975

Nel termine di sessanta giorni dalla presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

**(11367)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Molinara**

Con decreto ministeriale 20 luglio 1977, n 434, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 183, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Molinara (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 30 maggio 1980.

**(11092)**

**Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Buonalbergo**

Con decreto ministeriale 20 luglio 1977, n. 433, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n 14 Lavori pubblici, foglio n. 184, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Buonalbergo (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 7 maggio 1980.

**(11093)**

**Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Arcangelo Trimonte**

Con decreto ministeriale 20 luglio 1977, n. 432, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 185, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Arcangelo Trimonte (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 maggio 1979.

**(11094)**

**Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Paduli**

Con decreto ministeriale 20 luglio 1977, n. 430, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 187, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Paduli (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato all'8 agosto 1980.

**(11095)**

**Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Colle Sannita**

Con decreto ministeriale 20 luglio 1977, n. 431, registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1977, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 186, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Colle Sannita (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 25 agosto 1980.

**(11096)**

**Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pago Veiano**

Con decreto ministeriale 20 luglio 1977, n. 429, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 188, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Pago Veiano (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni è stato prorogato al 6 luglio 1980.

**(11097)**

**Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino**

Con decreto ministeriale 20 luglio 1977, n. 427, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 190, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 28 maggio 1979.

**(11098)**

**Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ginestra degli Schiavoni**

Con decreto ministeriale 20 luglio 1977, n. 428, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 189, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 26 giugno 1980

**(11099)**

**Esclusione dall'incorporazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Acireale**

Ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 258, con decreto ministeriale 7 settembre 1977, n. 1278, l'Istituto autonomo per le case popolari di Acireale (Catania) è stato escluso dall'incorporazione prevista dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, per gli istituti a carattere non provinciale.

**(11100)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Bollettino ufficiale della lotteria di Merano**
(Manifestazione 25 settembre 1977)

*Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 25 settembre 1977 e dell'esito del « Gran premio Merano » svoltosi all'ippodromo di Maya, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.*

*A*) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran premio Merano » svoltosi il 25 settembre 1977 all'ippodromo di Maya, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie D n. 15075:
Lire 200 milioni abbinato al cavallo Red Chief;

2) Biglietto serie P n. 07332:
Lire 100 milioni abbinato al cavallo Duel;

3) Biglietto serie O n 31503:
Lire 50 milioni abbinato al cavallo Reve du Matin.

*B*) Premi di seconda categoria di L. 10.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Bigl. serie | A | n. 72868; | | 7) Bigl. serie | M | n. 53716; |
| 2) » » | B | n. 93631; | | 8) » » | N | n. 16251; |
| 3) » » | C | n. 70338; | | 9) » » | O | n 62381; |
| 4) » » | G | n. 55236; | | 10) » » | S | n. 38783; |
| 5) » » | I | n. 94950; | | 11) » » | T | n 10052. |
| 6) » » | M | n. 40143; | | | | |

*C)* Premi di terza categoria di L. 3.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Bigl. serie | F | n. 24096; | 6) Bigl. serie | I | n. 68888; |
| 2) » » | F | n. 57553; | 7) » » | L | n. 68682; |
| 3) » » | G | n. 65425; | 8) » » | O | n. 53493; |
| 4) » » | G | n. 74942; | 9) » » | Q | n. 50439; |
| 5) » » | G | n. 76179; | 10) » » | R | n. 70331. |

*D)* Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie D n. 15075 L. 1.500.000;
2) » » P n. 07332 L. 1.000.000;
3) » » O n. 31503 L. 850.000.

Ai venditori degli 11 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 150.000 ciascuno.

Ai venditori dei 10 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 100.000 ciascuno.

**(11208)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di San Nicola la Strada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1977, il comune di San Nicola la Strada (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.960.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(4642/M)**

### Autorizzazione al comune di Castel Boglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1977, il comune di Castel Boglione (Asti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(4646/M)**

### Autorizzazione al comune di Saliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1977, il comune di Saliceto (Cuneo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(4647/M)**

### Autorizzazione al comune di Perdifumo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 (rettifica)

Con decreto ministeriale 3 aprile 1977, il comune di Perdifumo (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.128.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4538 della *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 giugno 1977 di cui al n. 4020/M redazionale per il comune di Raviscanina.

**(4613/M)**

### Autorizzazione al comune di Rivamonte Agordino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Rivamonte Agordino (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.694.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(4617/M)**

### Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Badia Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 65.987.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(4618/M)**

### Autorizzazione al comune di San Costanzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di San Costanzo (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.266.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(4619/M)**

### Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Auditore (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.537.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(4620/M)**

### Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Tolentino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 408.901.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(4621/M)**

### Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Corinaldo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 57.693.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(4622/M)**

### Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Mozzagrogna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(4630/M)**

### Autorizzazione al comune di Cusano Milanino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Cusano Milanino (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(4633/M)**

### Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Barile (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(4634/M)**

### Autorizzazione al comune di San Marco la Catola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di San Marco la Catola (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(4635/M)**

**Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1977, il comune di Scordia (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 71.477.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4637/M)

**Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1977, il comune di Palazzolo Acreide (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 88.443.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4638/M)

**Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1977, il comune di Orsomarso (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.960.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4639/M)

**Autorizzazione al comune di Miglierina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1977, il comune di Miglierina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4641/M)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

**Corso dei cambi del 20 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 881,20 | 881,20 | 881,30 | 881,20 | 881,25 | 881,15 | 881,30 | 881,20 | 881,20 | 881,20 |
| Dollaro canadese | 795,80 | 795,80 | 795,50 | 795,80 | 795,85 | 795,75 | 795,70 | 795,80 | 795,80 | 795,80 |
| Franco svizzero | 389,31 | 389,31 | 389,39 | 389,31 | 389,55 | 389,30 | 389,68 | 389,31 | 389,31 | 389,30 |
| Corona danese | 143,85 | 143,85 | 143,90 | 143,85 | 143,80 | 143,80 | 143,88 | 143,85 | 143,85 | 143,85 |
| Corona norvegese | 160,06 | 160,06 | 160,10 | 160,06 | 160,05 | 160,05 | 160,08 | 160,06 | 160,06 | 160,05 |
| Corona svedese | 183,53 | 183,53 | 183,70 | 183,53 | 183,50 | 183,50 | 183,51 | 183,53 | 183,53 | 183,53 |
| Fiorino olandese | 360,48 | 360,48 | 360,70 | 360,48 | 360,45 | 360,45 | 360,63 | 360,48 | 360,48 | 360,50 |
| Franco belga | 24,847 | 24,847 | 24,86 | 24,847 | 24,86 | 24,80 | 24,87 | 24,847 | 24,847 | 24,85 |
| Franco francese | 180,26 | 180,26 | 180,85 | 180,26 | 180,85 | 180,80 | 180,93 | 180,26 | 183,26 | 180,75 |
| Lira sterlina | 1557,60 | 1557,60 | 1557,75 | 1557,60 | 1557,60 | 1557,55 | 1557,80 | 1557,60 | 1557,60 | 1557,60 |
| Marco germanico | 386,11 | 386,11 | 386,30 | 386,11 | 386,15 | 386,10 | 386,245 | 386,11 | 386,11 | 386,10 |
| Scellino austriaco | 54,179 | 54,179 | 54,18 | 54,179 | 54,20 | 54,15 | 54,21 | 54,179 | 54,179 | 54,17 |
| Escudo portoghese | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,65 | 21,69 | 21,70 | 21,70 | 21,70 |
| Peseta spagnola | 10,507 | 10,507 | 10,4950 | 10,507 | 10,50 | 10,48 | 10,51 | 10,507 | 10,507 | 10,50 |
| Yen giapponese | 3,459 | 3,459 | 3,4550 | 3,459 | 3,458 | 3,44 | 3,459 | 3,459 | 3,459 | 3,45 |

**Media dei titoli del 20 ottobre 1977**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 78,475 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,525 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 95,925 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 97,525 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 99,100 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 95,750 |
| » 5 % (Beni esteri) | 95,650 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 81,825 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 76,850 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 73,725 |
| » 6 % » » 1970-85 | 74,825 |
| » 6 % » » 1971-86 | 74,425 |
| » 6 % » » 1972-87 | 70,725 |
| Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90 | 80,450 |
| » 9 % » » 1976-91 | 79,550 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) | 96,750 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 92,075 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 85,450 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 76,725 |
| » poliennali 7 % 1978 | 97,550 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 94,200 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 92,125 |
| » » 9 % 1980 | 91,300 |
| » » 10 % 1981 | 91,575 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 20 ottobre 1977**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 881,25 |
| Dollaro canadese | 795,75 |
| Franco svizzero | 389,495 |
| Corona danese | 143,865 |
| Corona norvegese | 160,07 |
| Corona svedese | 183,52 |
| Fiorino olandese | 360,555 |
| Franco belga | 24,858 |
| Franco francese | 180,845 |
| Lira sterlina | 1557,70 |
| Marco germanico | 386,177 |
| Scellino austriaco | 54,194 |
| Escudo portoghese | 21,695 |
| Peseta spagnola | 10,508 |
| Yen giapponese | 3,459 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a tre posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 34 del 20 agosto 1977 (data di pubblicazione 27 agosto 1977) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1977, registro n. 33 Difesa, foglio n. 40, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici.

**(10779)**

---

## REGIONE LIGURIA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente, ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento n. 56 in data 24 dicembre 1975, dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostretrica condotta vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1974;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Savona con nota n. 199 del 19 maggio 1976, modificata con successiva lettera prot. n. 266 del 9 giugno 1977;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dal collegio provinciale delle ostetriche di Savona, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

*Presidente*:

Piscitelli dott. Ferruccio, dirigente di settore, in servizio c/o la sezione del comitato di controllo sugli atti dei comuni della provincia di Savona.

*Componenti*:

Spica dott. G. Romano, dirigente dell'ufficio medico provinciale di Imperia;

Tuosto dott. Domenico, vice prefetto ispettore aggiunto della prefettura di Savona;

Leone prof. Umberto, primario ospedaliero della prima divisione di ostetricia dell'ente ospedaliero «San Paolo» di Savona;

Baricalla prof. Aldo, primario ospedaliero della seconda divisione di ostetricia dell'ente ospedaliero «San Paolo» di Savona;

Bovio Angela, ostetrica condotta del comune di Cengio.

*Segretario*:

Marassi Dante, funzionario in servizio c/o l'ufficio medico provinciale di Savona.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà la sua sede presso: regione Liguria, ufficio medico provinciale di Savona, corso Italia n. 1, Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e dei comuni interessati.

Genova, addì 1° settembre 1977

*Il presidente*: CAROSSINO

**(11253)**

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15301 del 20 luglio 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1975 nei comuni di Cinisi, Gangi e Marineo;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della Sanità, della prefettura e dell'ordine dei medici di Palermo;

Viste le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali interessate, a norma della legge 8 marzo 1968, n. 820, relative alla scelta del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 820;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come segue:

*Presidente*:

Traina dott. Pietro, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Mancuso dott. Salvatore, vice prefetto, dirigente superiore;

Costa Piazza dott.ssa Giuseppa, medico provinciale superiore;

Dardanoni prof. Luigi, docente di igiene;

Fradà prof. Giovanni, docente di patologia medica;

Rizzuto dott. Antonino, ufficiale sanitario di Palermo.

*Segretario*:

Colavolpe dott. Raffaele, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione siciliana, nonché per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 5 ottobre 1977

*Il medico provinciale*: PRIOLO

**(11254)**

## OSPEDALE DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

**Concorso ad un posto di primario di pediatria**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

**(11290)**

## OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario pediatra;
un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

**(11291)**

## OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI MARRADI

**Concorso ad un posto di aiuto dirigente di medicina generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marradi (Firenze).

**(11264)**

## OSPEDALE CIVILE DI MONTEFIASCONE

**Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montefiascone (Viterbo).

**(11260)**

## OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

**Concorso ad un posto di assistente della divisione di terapia fisica, recupero e rieducazione funzionale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di terapia fisica, recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

**(11266)**

## OSPEDALE CIVILE « S. RINALDI » DI PESCINA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli e per esami, a:

un posto di primario di medicina generale;
un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescina (L'Aquila).

**(11267)**

## OSPEDALE DI MEDICINA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Medicina (Bologna).

**(11269)**

## OSPEDALE CIVILE « S. CASA » DI LORETO

**Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loreto (Ancona).

**(11262)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Loreto (Ancona).

**(11372)**

## OSPEDALE CIVILE « F. STELLINI » DI NOGARA

**Concorso ad un posto di aiuto di neurologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Nogara (Verona).

**(11263)**

## OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione chirurgica.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Adria (Rovigo).

**(11268)**

## OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI SORA

**Concorso ad un posto di farmacista collaboratore**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

**(11265)**

## OSPEDALE DI ESTE

**Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 dl quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

**(11259)**

## OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

**(11270)**

## OSPEDALE « MARIA PIA DI SAVOIA » DI OPPIDO MAMERTINA

**Concorso ad un posto di primario di medicina generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalle legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Oppido Mamertina (Reggio Calabria).

**(11261)**

# REGIONI

## REGIONE SICILIA

LEGGE 7 aprile 1977, n. **19**.

**Istituzionalizzazione della commissione per l'attuazione della riforma dell'amministrazione regionale, di cui all'articolo 78 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 78 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sono sostituiti con i seguenti:

« E' istituita, presso la presidenza della Regione, una commissione con compiti di vigilanza e di promozione per l'attuazione della riforma dell'amministrazione regionale.

La commissione è composta di cinque membri scelti dal presidente della Regione e di tre membri designati dalle maggiori confederazioni sindacali ed è presieduta dal presidente della Regione.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del presidente della Regione, durano in carica due anni e possono essere riconfermati per una sola volta ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 aprile 1977

BONFIGLIO

---

LEGGE 7 aprile 1977, n. **20**.

**Ulteriore finanziamento per l'attuazione di provvidenze in favore delle aziende agricole colpite da infestazioni da Aelia rostrata nell'annata agraria 1973-74.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* **15** *del* 9 *aprile* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire la concessione del contributo straordinario previsto dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 56, in favore di tutti gli operatori agricoli interessati che hanno presentato le relative domande entro il termine fissato dalla legge medesima, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 970 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 970 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1977 si fa fronte con parte della disponibilità del capitolo 51601 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 aprile 1977

BONFIGLIO

ALEPPO

LEGGE 7 aprile 1977, n. **21**.

**Norme per gli enti economici regionali.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* **15** *del 9 aprile* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 10, secondo comma, della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, per la ricostituzione dei consigli di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è prorogato di sessanta giorni.

Art. 2.

Il termine previsto dall'art. 19, quinto comma, della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo all'insediamento dei consigli di amministrazione ricostituiti ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 aprile 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

---

LEGGE 7 aprile 1977, n. **22**.

**Integrazione della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, riguardante interventi per l'esecuzione di opere pubbliche.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del 9 aprile* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il n. 2) del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, è sostituito con il seguente:

« 2) completamento o riparazione di alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione; riparazione di alloggi popolari costruiti dai comuni con il contributo della Regione ».

Art. 2.

La competenza del cap. 68352 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977 è incrementata di lire 100 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 51601 - residui del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 aprile 1977

BONFIGLIO

CARDILLO

LEGGE 7 aprile 1977, n. **23.**

**Integrazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 30, concernente provvedimenti urgenti e straordinari per il completamento dell'autostrada Messina-Palermo.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1977)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dello art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 30, ed in conseguenza ogni relativa obbligazione da parte del consorzio per l'autostrada Messina-Palermo, nelle more della prosecuzione e costruzione del tratto di autostrada compreso tra Cefalù e Rocca di Caprileone, l'amministrazione regionale è autorizzata a versare al consorzio stesso, a titolo di anticipazione, la somma stanziata per fronteggiare gli oneri della prosecuzione e costruzione del tratto sopra menzionato.

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo sarà provvisoriamente impiegata dal consorzio esclusivamente per il pagamento degli stati di avanzamento e dei compensi revisionali relativi ai lavori dei tratti di autostrada compresi tra Patti e Rocca di Caprileone e tra Buonfornello e Cefalù.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 aprile 1977

BONFIGLIO

CARDILLO

---

LEGGE 7 aprile 1977, n. **24.**

**Approvazione del bilancio dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) per l'esercizio finanziario 1974.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1977)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il bilancio dell'Istituto regionale per il credito della cooperazione (I.R.C.A.C.) per l'esercizio finanziario 1974, nel testo deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 aprile 1975.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 aprile 1977

BONFIGLIO

TRAINA

LEGGE 7 aprile 1977, n. **25.**

**Norme per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di specializzazione e di qualificazione per il personale dei servizi di assistenza degli asili-nido.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1977)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana è autorizzata ad organizzare corsi di specializzazione e di qualificazione per il personale addetto e da *destinare all'assistenza negli asili-nido istituiti ai sensi* della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39.

Art. 2.

Ai suddetti corsi sono ammessi a partecipare:

*a*) il personale di cui al primo paragrafo della lettera *c*) e dell'art. 6 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17;

*b*) coloro che ne facciano richiesta all'assessore regionale per la sanità, purchè siano in possesso dei titoli di cui al secondo paragrafo della citata lettera *c*) dell'art. 6 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 17.

Art. 3.

I corsi sono distinti in:

1) corsi di specializzazione, della durata di un mese, da tenersi ogni tre anni, nel mese di agosto;

2) corsi di qualificazione, della durata di cinque mesi, da tenersi ogni due anni.

I corsi di specializzazione sono obbligatori per il personale in servizio presso gli asili-nido.

I corsi si concludono con un colloquio finale, al termine del quale la commissione esaminatrice, composta da tutti i docenti incaricati del corso, rilascia per ciascun allievo un attestato sul quale saranno annotate le caratteristiche dell'allievo stesso, quali risulteranno dalla frequenza del corso e dai risultati del colloquio.

La frequenza utile di un corso di qualificazione costituisce titolo preferenziale nei concorsi per il reclutamento del personale di assistenza degli asili-nido.

Art. 4.

I corsi sono tenuti in ciascun capoluogo di provincia.

Le lezioni teoriche e pratiche sono svolte da docenti designati dai consigli di facoltà delle università siciliane.

L'assessore regionale per la sanità è autorizzato a stipulare apposite convenzioni.

Art. 5.

I programmi dei corsi sono indirizzati alla conoscenza teorica e pratica dei bisogni del bambino nella età compresa fra 0 e 3 anni, nel quadro del suo armonico sviluppo psicofisico.

La definizione e l'articolazione dei programmi dei corsi, nonchè il numero massimo degli allievi per ciascun corso, sono stabiliti dalla commissione regionale per l'assistenza sociale all'infanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 39.

Art. 6.

Il primo corso di specializzazione sarà tenuto nel mese di agosto 1977.

Il primo corso di qualificazione sarà tenuto nel periodo 1° febbraio-30 giugno 1978.

Art. 7.

All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si farà fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 51601 - residui del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 aprile 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

---

LEGGE 7 aprile 1977, n. 26.

**Concessione di anticipazioni a favore degli istituti ospedalieri riuniti P. Pisani di Palermo.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1977)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presidenza della Regione è autorizzata a concedere nello esercizio finanziario 1977 un'anticipazione senza interessi di lire 1.000 milioni in favore degli istituti ospedalieri riuniti P. Pisani di Palermo sui crediti vantati dall'ente medesimo verso le amministrazioni provinciali di Palermo e di Catania per rette di ricovero dovute.

Tale anticipazione è destinata esclusivamente alle spese relative all'acquisto di farmaci e materiale sanitario, all'approvvigionamento alimentare per i ricoverati e, ove necessario, alle spese per il personale.

Art. 2.

Alla concessione dell'anticipazione si provvede con decreto del presidente della Regione previa istanza del legale rappresentante degli istituti ospedalieri riuniti P. Pisani di Palermo corredata:

1) di apposita delibera di cessione alla Regione dei crediti di cui al precedente articolo;

2) di apposito certificato rilasciato dalle amministrazioni provinciali attestante l'ammontare delle rette di ricovero dovute e non corrisponde agli istituti ospedalieri riuniti P. Pisani di Palermo;

3) di certificato a firma del legale rappresentante e del direttore amministrativo attestante l'ammontare di eventuali vincoli esistenti sui crediti vantati per le rette di ricovero di cui al precedente n. 2).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 51501 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 aprile 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

**(10941)**

# REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1977, n. 24.

**Provvedimento a favore dei farmacisti rurali.**

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 17 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

L. 2.300.000 annue per popolazione fino a 1000 abitanti;
L. 1.800.000 annue per popolazione da 1001 a 2000 abitanti;
L. 1.300.000 annue per popolazione da 2001 a 3000 abitanti.

Il contributo annuo spettante ai comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal comune.

Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore ai tremila abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Art. 2.

Le domande, previste dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221, devono essere presentate alla regione Calabria - Ufficio del medico provinciale entro il 31 marzo di ciascun biennio, corredate:

*a*) da un certificato del sindaco attestante che la farmacia è aperta;

*b*) da un certificato del sindaco che, tenendo presente il disposto della legge 5 marzo 1973, n. 40, attesti, in base ai dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT o in mancanza, previ idonei accertamenti, la consistenza della popolazione residente nella località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al biennio cui si riferisce la domanda.

Per il 1977 le istanze di cui sopra devono essere prodotte nel termine di giorni sessanta dalla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di istituzione di nuova farmacia, l'interessato deve produrre domanda nel termine di giorni sessanta dalla data del decreto di apertura della farmacia. Dal primo giorno del mese successivo a detto decreto, si acquisisce il diritto all'indennità, per dodicesimi.

Art. 3.

La giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui al comma successivo, delibera entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prodotta, in ordine al diritto all'indennità ed alla sua misura nonché l'ammontare del contributo spettante ai comuni gestori. La decisione della giunta regionale è definitiva e deve essere trasmessa al comune interessato entro il 30 giugno del primo anno del biennio.

La commissione provinciale (prevista dall'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475) è presieduta dal medico provinciale e da altro dipendente della Regione con la qualifica di dirigente di settore ed è composta da due dipendenti della Regione con la qualifica di funzionario e da due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno in rappresentanza dei farmacisti rurali, designati dall'ordine dei farmacisti della provincia.

Esercita le funzioni di segretario della commissione un dipendente della Regione con la qualifica di collaboratore, in servizio presso il dipartimento di politica sociale.

La commissione è nominata con decreto del presidente della Regione — su conforme delibera della giunta regionale — ed esprime il parere di cui al primo comma entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

L'onere dell'indennità di residenza, detratta la parte a carico del comune nella misura prevista dall'art. 6 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale grava sul bilancio della Regione.

La liquidazione delle indennità di residenza per la quota a carico della Regione e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale viene effettuata tramite l'ufficio del medico provinciale in due rate uguali e posticipate con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

Per la liquidazione dell'indennità e del contributo di cui al precedente comma, la giunta regionale provvede ad assegnare ai predetti uffici provinciali i fondi occorrenti con apposita deliberazione e con le modalità previste dal decreto ministeriale 24 luglio 1972.

I titolari degli uffici trasmettono, a liquidazione effettuata i rendiconti delle somme erogate al competente ufficio di riscontro della Regione.

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le norme di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 in quanto applicabili.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 540.000.000 per l'anno 1977 si provvede per lire 280.000.000 con i fondi stanziati al cap. 10300 denominato «Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali» del bilancio di previsione 1977 e per L. 260.000.000 da prelevarsi mediante diminuzione del fondo iscritto al cap. 13700 del predetto stato di previsione «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione» che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli esercizi successivi e per gli importi di volta in volta previsti dalla legge di approvazione del bilancio si farà fronte mediante la utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione in applicazione dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con l'imputazione ai corrispondenti capitoli.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 8 settembre 1977

FERRARA

---

## LEGGE REGIONALE 8 settembre 1977, n. 25.
**Misure di salvaguardia del Pollino.**

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 37 del 17 settembre 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietato, per la durata di mesi diciotto, all'interno del territorio del versante calabrese del Pollino — e più particolarmente sul territorio dei comuni di Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Frascineto, Morano Calabro, Mormanno, Plataci e S. Lorenzo Bellizzi — eseguire opere, costruzioni ed impianti, ivi compresi i campeggi e qualsiasi altro insediamento.

Non sono soggetti al divieto di cui al primo comma le opere interne ai perimetri di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e le aree individuate come zone «A» e «B» nei piani regolatori generali e dei piani di fabbricazione anche se solo adottati, nonchè le zone «C» dei predetti strumenti urbanistici purchè approvati.

Non sono altresì soggette al divieto le opere pubbliche decise dai comuni, dalle comunità montane, dalla provincia e dalla Regione.

I nuovi strumenti urbanistici e le varianti a quelle adottati o vigenti devono uniformarsi agli indirizzi che saranno definiti dalla Regione secondo le risultanze cui perverrà la commissione prevista dal successivo art. 3.

Art. 2.

Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste dalla legislazione urbanistica vigente e le sanzioni di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3.

E' istituita una commissione speciale composta da sei consiglieri regionali, nominata con decreto del presidente della giunta regionale su designazione dei gruppi consiliari.

La commissione provvederà, entro sei mesi, ad elaborare — d'intesa con i comuni e le comunità montane interessate, raccordandosi con la commissione regionale per il piano economico e consultando organismi culturali e scientifici — una proposta relativa alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione organica ed integrata dell'area del Pollino calabrese.

Nella fase di elaborazione della proposta, la commissione ricercherà intese con la regione Basilicata onde pervenire ad una possibile concertata soluzione sull'utilizzazione dell'intero massiccio del Pollino.

Le conclusioni della commissione saranno sottoposte all'esame del consiglio regionale.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 8 settembre 1977

FERRARA

---

## LEGGE REGIONALE 8 settembre 1977, n. 26.
**Norme sulla istituzione dei consultori familiari.**

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 37 del 17 settembre 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Servizio di assistenza alla coppia ed alla famiglia*

La Regione, in attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, istituisce nell'ambito del proprio territorio i consultori familiari, secondo i criteri stabiliti nella presente legge, al fine di assicurare un servizio specialistico di assistenza sociale, psicologica e sanitaria al singolo, alla coppia ed alla famiglia.

Art. 2.
*Prestazioni del servizio*

Per gli scopi di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, il servizio assicura fra l'altro:

1) la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle informazioni;

a) sui problemi della pubertà, della sessualità e della procreazione e in particolare sui metodi e sui mezzi idonei a prevenire o a promuovere la gravidanza, sulla loro efficacia, sulle condizioni del loro impiego, sui loro riflessi di ordine sanitario e psicologico;

b) sui modi per assicurare un corretto controllo della gravidanza con particolare riferimento ai fattori di rischio ed il miglior decorso del parto;

c) sui criteri e sui metodi per assicurare l'armonico sviluppo psico-fisico del neonato e del bambino nella prima infanzia e per prevenire la patologia e le menomazioni, anche in rapporto ai fattori genetici;

d) sui problemi familiari nei loro riflessi psicologici, sanitari e sociali, nonchè sui servizi di sostegno della famiglia posti a disposizione della collettività;

e) sulla problematica dell'aborto;

2) la effettuazione:

a) degli interventi idonei a consigliare e a sostenere nel rispetto del principio dell'autodeterminazione responsabile, la coppia, la famiglia ed i singoli nell'affrontare i propri problemi e nell'adempiere ai propri compiti; in particolare per quanto concerne la procreazione responsabile e i problemi della sessualità;

b) degli accertamenti sistematici e degli interventi sanitari sulla persona e sull'ambiente, atti ad identificare e a prevenire la presenza di fattori patologici collegati alla sessualità e alla procreazione, nonchè i fattori specifici della patologia gravidica, neonatale e della prima infanzia, attraverso i presidi socio-sanitari del territorio;

c) degli interventi atti a consigliare i metodi e a somministrare i mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dai singoli e dalla coppia in ordine alla procreazione nel rispetto delle proprie convizioni etiche e religiose.

Le attività del comma che precede saranno coordinate, in quanto compatibili, con gli interventi di medicina preventiva di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 14.

L'attività di cui al punto 1) del presente articolo sarà realizzata attraverso anche colloqui, incontri, corsi di educazione, dibattiti, indagini, con particolare riguardo alla scuola, ai luoghi di lavoro ed alle zone interne del territorio regionale.

### Art. 3.
*Istituzione e gestione del servizio*

Fino all'entrata in vigore del piano socio-sanitario previsto dalla legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8, le attività della presente legge sono svolte dai comuni, dai consorzi di comuni e dalle comunità montane sulla base di programmi coordinati approvati e finanziati dalla Regione.

La gestione del servizio è affidata ad un comitato composto:

a) di tre rappresentanti dell'ente che istituisce il servizio, di cui uno designato dalla minoranza;

b) di un rappresentante, del consiglio scolastico del distretto — ove esista — in cui ha sede il servizio;

c) del coordinatore del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 5;

d) di tre rappresentanti sindacali delle organizzazioni confederali, designati dalle organizzazioni locali;

e) di un rappresentante del consiglio di fabbrica con il maggior numero di dipendenti eventualmente presente sul territorio;

f) di una rappresentante per ciascuna organizzazione femminile a carattere nazionale presente sul territorio, e fino ad un massimo di 5 persone, designate dalla rispettiva organizzazione provinciale.

Nella deliberazione di istituzione del servizio, gli enti di cui al primo comma prevedono ogni altra forma di partecipazione degli utenti, alla gestione nonchè le modalità di elezione del presidente e di funzionamento del comitato.

### Art. 4.
*Procedure per l'istituzione del servizio e l'inclusione nel programma annuale di finanziamento*

Gli enti di cui all'art. 3 che intendano istituire il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità devono presentare istanza alla Giunta regionale - Dipartimento dei servizi sociali - Assessorato alla sanità.

La domanda deve essere corredata da una dettagliata relazione illustrativa, da cui risulti la situazione delle strutture socio-sanitarie del territorio che si intende servire, l'indicazione del personale da adibire al servizio e l'eventuale disponibilità di finanziamenti propri.

Le istanze sono incluse nella proposta di programma annuale di finanziamento da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale ai sensi del successivo art. 15, con delibera della giunta regionale su conforme parere del comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8.

### Art. 5.
*Figure professionali del servizio*

Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità è assicurato dagli enti gestori attraverso le prestazioni almeno delle seguenti figure professionali:

1) medico, preferibilmente ostetrico-ginecologo;

2) psicologo;

3) assistente sociale;

4) assistente sanitaria od infermiera professionale.

Gli specialisti di cui al precedente comma operano secondo modalità di lavoro di gruppo.

Espletano il lavoro a tempo pieno le figure di assistente sociale e psicologo.

Il servizio dei consultori programma la presenza periodica dei suoi operatori anche nelle strutture sanitarie presenti nel territorio.

Il coordinamento del lavoro è affidato ad uno dei componenti il gruppo, designato dall'ente che istituisce il servizio su proposta degli stessi.

Per l'esecuzione di esami di laboratorio, radiologici e di ogni altra ricerca strumentale o prestazione specialistica, il servizio si avvale degli enti ospedalieri e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitarie, ferme le modalità di regolamentazione dei rispettivi rapporti finanziari di cui al successivo art. 7.

### Art. 6.
*Gratuità delle prestazioni*

Le prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge, comprese quelle erogate dai servizi di cui al successivo art. 12, sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri e gli apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio regionale.

### Art. 7.
*Oneri derivanti dalle prestazioni*

Sono a carico per la rispettiva competenza, degli enti che erogano l'assistenza sanitaria, nei limiti e secondo le modalità in vigore, le prestazioni sanitarie, gli esami di laboratorio, radiologici e ogni altra ricerca strumentale o prestazione specialistica, nonchè le prestazioni di ricovero ospedaliero prescritte dagli operatori del servizio nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge e che vengano rese al di fuori delle strutture del servizio stesso.

Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l'onere delle prestazioni sanitarie generiche e specialistiche di cui al precedente comma rese nell'ambito del territorio della Regione dagli enti ospedalieri e dai presidi specialistici direttamente gestiti dagli enti di assistenza sanitaria, è a carico della Regione.

L'onere delle prestazioni di ricovero ospedaliero a favore di tali soggetti, rese nell'ambito del territorio della Regione dagli enti ospedalieri o da enti e istituti convenzionati con la Regione, è a carico di questa, nei modi e nelle forme di cui alla legge regionale 16 gennaio 1975, n. 2.

La giunta regionale stabilisce, sentito il comitato di cui alla legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8, le modalità per il rilascio da parte degli operatori del servizio delle impegnative per le prestazioni di cui al presente articolo, nonchè per la regolazione dei rapporti finanziari fra la Regione e gli enti interessati.

Art. 8.
*Prescrizioni farmaceutiche*

L'onere derivante da prescrizioni di prodotti farmaceutici esclusi gli anticoncezionali meccanici è a carico dell'ente cui compete l'assistenza sanitaria.

Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici è a carico del servizio.

Art. 9.
*Personale addetto al servizio*

Per le prestazioni del servizio gli enti di cui al precedente art. 3 si avvalgono:

*a*) di personale dipendente dagli stessi enti o in mancanza, di personale con il quale questi stipulano contratti di consulenza;

*b*) di personale dipendente dai comuni, dagli E.C.A. o da altri enti pubblici assistenziali operanti nella provincia, dalla amministrazione provinciale, da consorzi tra comuni o tra comuni e province nonchè dagli enti ospedalieri, in base ad apposite convenzioni stipulate fra gli enti interessati.

Nei casi di comprovata impossibilità ad avvalersi del personale in parola, accertata a seguito di formale richiesta rivolta dagli enti di cui al precedente comma, si procede ad assunzioni mediante pubblico concorso per titoli ed esami, nei limiti degli organici preventivamente deliberati.

Costituisce titolo preferenziale per l'assunzione degli operatori il possesso del diploma rilasciato a seguito di corsi di qualificazione specifica.

Art. 10.
*Comando di personale da altri enti*

I comuni e gli enti comunali di assistenza, le province, le I.P.A.B. operanti in zona, i consorzi fra i comuni, i consorzi fra comuni e province, gli enti ospedalieri, possono disporre su richiesta degli enti di cui all'art. 3, il comando, presso gli stessi di proprio personale ovvero mettere a disposizione degli stessi proprio personale per una parte dell'orario di servizio, con precedenza per il personale trasferito dall'O.N.M.I. a norma della legge 23 dicembre 1975, n. 693.

Apposite convenzioni tra gli enti interessati regolano le modalità di utilizzo del personale e i relativi rapporti finanziari.

Le convenzioni stipulate a tale fine dagli enti ospedalieri devono essere conformi a uno schema tipo deliberato dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 11.
*Personale di assistenza ostetrica e strutture consultoriali ex O.N.M.I.*

Fino all'entrata in vigore del piano socio-sanitario previsto dalla legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8, i comuni e i consorzi per l'assistenza ostetrica possono mettere a disposizione degli enti di cui al precedente art. 3 il personale di assistenza ostetrica da esso dipendente.

Con apposita convenzione sono stabilite le modalità per lo utilizzo di detto personale, per l'assunzione da parte dell'ente gestore di tutti i compiti relativi al servizio di assistenza ostetrica, e per la regolazione dei rapporti finanziari fra gli enti interessati.

Fino all'entrata in vigore del piano di cui al primo comma i comuni possono conferire all'ente gestore del servizio di cui alla presente legge le strutture consultoriali trasferite ad essi dall'O.N.M.I., a norma della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e mettere a disposizione il relativo personale, secondo le figure professionali del precedente art. 5.

Con apposita convenzione sono stabilite le modalità per l'assunzione da parte dell'ente gestore di tutti i compiti già svolti nell'ambito delle strutture di cui al comma precedente e per la regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti.

Gli enti gestori potranno, a mezzo di apposite convenzioni da stipularsi con gli enti ospedalieri e gli altri enti pubblici, utilizzare le strutture disponibili.

Art. 12.
*Requisiti per l'istituzione del servizio da parte di istituzioni ed enti diversi*

Ferma la libertà di svolgere attività di informazione e di consulenza nella materia di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, le istituzioni e gli enti diversi da quelli previsti dal precedente art. 3, che intendono istituire il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità previsto dalla presente legge, debbono essere autorizzati dalla giunta regionale.

Le autorizzazioni sono concesse quando ricorrano i seguenti requisiti, preventivamente accertati dalla giunta regionale:

*a*) che si tratti di istituzioni o enti pubblici, diversi dagli enti ospedalieri e dagli enti di assistenza sanitaria, o di enti privati, aventi finalità sociali, sanitarie ed assistenziali e che non abbiano scopi di lucro;

*b*) che siano assicurate, nei modi indicati nel programma annuale, di cui al successivo art. 15, le prestazioni necessarie per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405 e comunque le prestazioni di cui al precedente art. 2;

*c*) che siano assicurate le figure professionali di cui al precedente art. 5;

*d*) che sia assicurata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legislazione in vigore per l'apertura di ambulatori medici;

*e*) che siano comunicati i nominativi e le qualifiche degli operatori, il nominativo del responsabile del servizio, nonchè l'orario del servizio stesso;

*f*) che sia comunicato il programma annuale del servizio.

Le prestazioni e le impegnative rilasciate dagli operatori sanitari del servizio reso dalle istituzioni ed enti autorizzati hanno la stessa validità di quelle rilasciate dagli operatori del servizio pubblico.

Art. 13.
*Rilascio delle autorizzazioni*

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 12 è presentata alla Giunta regionale - Dipartimenti dei servizi sociali - Assessorato alla sanità.

L'autorizzazione è concessa con deliberazione della giunta regionale.

L'autorizzazione può essere revocata, con lo stesso procedimento di cui al comma che precede, nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 12, nonchè nei casi in cui siano accertate violazioni dei principi ispiratori della legge 29 luglio 1975, n. 405 o altre gravi violazioni di legge.

Art. 14.
*Contributi ad istituzioni di enti diversi autorizzati*

Le istituzioni e gli enti autorizzati a norma dell'art. 13 possono chiedere contributi finanziari della Regione.

I contributi regionali, nel limite del 15 per cento del fondo disponibile, sono disposti nel programma annuale di cui allo art. 15, sentito il parere dell'ente territorialmente competente che gestisce il servizio pubblico a norma del precedente art. 4, tenendo conto della necessità di assicurare la effettiva possibilità a istituzioni ed enti ispirati a diverse convinzioni etiche di svolgere il servizio di cui alla presente legge, e della esigenza di una articolazione territoriale del servizio.

Il contributo erogato agli enti di cui al primo comma non può in ogni caso essere superiore a quello erogato a singoli enti pubblici.

Le prestazioni rese dalle istituzioni e dagli enti che fruiscono dei contributi regionali di cui al presente articolo, limitatamente a quelle corrispondenti al contributo medesimo, debbono essere gratuite.

Art. 15.
*Programma annuale di finanziamenti*

Entro il 31 ottobre di ogni anno, la giunta regionale presenta al consiglio regionale la proposta di programma annuale di finanziamento del servizio di cui alla presente legge.

Il consiglio regionale approva il programma e determina:

a) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e le relative modalità di erogazione agli enti di cui all'art. 3;

b) i criteri di ripartizione del 15 per cento delle risorse finanziarie riservato agli enti di cui all'art. 12 che abbiano richiesto i contributi regionali;

c) lo standard minimo delle prestazioni del consultorio e le relative priorità;

d) i criteri di attuazioni e di finanziamento delle attività di formazione degli operatori, di cui al successivo art. 18.

Nella predisposizione del programma annuale la giunta regionale dovrà tenere conto dell'esigenza di una equilibrata distribuzione dei consultori, prevedendo la istituzione di un consultorio per una popolazione variabile da un minimo di 20.000 ad un massimo di 50.000 abitanti, comprendenti uno o più comuni.

I comuni, i consorzi, le comunità montane e le province possono integrare i finanziamenti regionali o contribuire in altra forma agli oneri per la istituzione e la gestione del servizio reso da enti di cui all'art. 3.

Art. 16.

*Schede sanitarie*

Gli enti gestori del servizio pubblico e le istituzioni e gli enti autorizzati a norma dell'art 13 curano la tenuta di una cartella relativa ad ogni utente del servizio, contenente i dati socio-sanitari e quelli degli interventi effettuati o richiesti nell'ambito del servizio. Curano altresì la compilazione e l'aggiornamento della scheda di maternità e della scheda pediatrica.

La giunta regionale, approva il modello di cartella-tipo di maternità e pediatrica, cui debbono uniformarsi gli enti gestori del servizio pubblico, gli enti e le istituzioni autorizzati a norma dell'art. 13 e determina altresì gli obblighi in ordine alla comunicazione alla Regione dei dati necessari per le rilevazioni statistiche ed epidemiologiche.

Per la tenuta e l'uso della cartella personale, per la disponibilità delle informazioni in essa contenute e per gli obblighi al segreto professionale, valgono le norme in vigore nei riguardi delle cartelle cliniche degli ospedali, intendendosi sostituito al direttore sanitario dell'ospedale il coordinatore del gruppo di lavoro del servizio di cui al quinto comma dello art. 5 e, per gli enti o istituzioni autorizzati, dal responsabile del servizio designato a norma dell'art. 12, lettera e).

Gli operatori del servizio hanno accesso alle informazioni contenute nelle cartelle personali limitatamente ai casi in ordine ai quali sono investiti e nei limiti delle esigenze connesse alle rispettive competenze professionali.

La scheda di maternità e la scheda pediatrica sono affidate all'utente.

**Art. 17.**

*Controllo del servizio*

La vigilanza tecnico-sanitaria sul servizio di cui alla presente legge, svolta sia dagli enti di cui all'art. 3, sia dalle istituzioni ed enti autorizzati a norma dell'art. 13 spetta alla Giunta regionale - Assessorato alla sanità - Dipartimento dei servizi sociali.

Ciascun ente gestore del servizio pubblico e ciascuna istituzione ed ente autorizzato trasmette alla Giunta regionale - Assessorato alla sanità, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte, contenente altresì le informazioni relative alle strutture e alla loro funzionalità nonché i dati relativi alla utilizzazione dei finanziamenti regionali.

Art. 18.

*Formazione del personale*

Nel quadro dei programmi regionali di educazione permanente degli operatori sociali e sanitari, la Regione promuove e organizza attività di formazione del personale per il servizio di cui alla presente legge, assicurando in particolare l'acquisizione delle necessarie specializzazioni e delle metodologie proprie del lavoro di gruppo, nonchè l'aggiornamento del personale medesimo.

A tal fine la Regione può avvalersi anche della collaborazione delle università, di altri istituti scientifici e degli enti di cui all'art. 3.

Fino a quando non sarà provveduto alla disciplina organica dell'attività di educazione permanente degli operatori sociali e sanitari, il programma di cui all'art. 15 determinerà il piano delle attività di formazione degli operatori.

Art. 19.

*Confluenza del servizio nelle unità socio-sanitarie*

All'entrata in vigore del piano socio-sanitario previsto dalla legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8, il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità confluirà nelle unità socio-sanitarie, mentre le istituzioni ed enti autorizzati a norma del precedente art. 13 adempiranno alle loro funzioni mediante convenzioni con le unità socio-sanitarie.

Art. 20.

*Oneri finanziari*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante imputazione della spesa al cap. 9900 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 « Spese per la realizzazione ed il finanziamento dei consultori familiari ».

Le somme stanziate per l'applicazione della presente legge che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono, possono essere utilizzate negli esercizi successivi e sono obbligatorie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 8 settembre 1977

FERRARA

**(10896)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772900)